



N. 54 DELIBERA del 12/11/2020

Prot 271/2020

DELIBERA PER SOSPENSIONE DELLE ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE DI BERGAMO CREMONA LODI MILANO MONZA E BRIANZA PER IL QUADRIENNIO 2021-2024

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza e Brianza si è riunito in modalità web-conference, in data 10 novembre 2020 per deliberare in merito alla sospensione dell'assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Ordine per il quadriennio 2021-2024, indette con Delibera n 52 del 22 ottobre 2020

Nella seduta iniziata alle ore 15.00, previa verifica della presenza del numero legale,

PREMESSO

- ai sensi della Legge 3/2018 e del *Decreto attuativo del Ministro della salute del 15 marzo 2018* del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, la nota della DGPROF del Ministero della Salute del 7 luglio 2020 concernente le *“Elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie”* il Consiglio Direttivo dell'Ordine della Professione di Ostetrica interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza e Brianza ha indetto, con Delibera n 52 del 21 ottobre del 2020, l'Assemblea Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Ordine di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza e Brianza per il quadriennio 2021-2024;
- che l'assemblea elettiva era stata convocata
 - in prima convocazione i giorni 20 -21-22-23 novembre 2020 p.v. dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 - in seconda convocazione i giorni 29-30 novembre e di giorni 1 e 2 dicembre 2020
 - in terza convocazione i giorni 11.12.13.14. dicembre 2020

VISTO

- che il DPCM 3 novembre 2020 ha previsto nell'art. 1, lett. o), che *«sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza»* e che *«nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni»*;
- che il medesimo DPCM 3 novembre 2020 ha previsto nell'art. 3, comma 4, lett. a), che, nelle Regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 4» e con un livello di rischio «alto», *«è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita [...], nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute»*;
- La Circolare del Ministero della Salute n. 0051895 del 05.11.2020 con la quale *“in considerazione dell'aggravarsi della situazione epidemiologica da COVID 19 (...) si raccomanda la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini professionali, salvo che gli Ordini medesimi possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018”*



- La Circolare della FNOPO n. 59/2020 Circolare Ministero della Salute "Elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie" con la quale si prende atto che [...] In attuazione

del citato articolo 7 della Legge 3/2018, al fine di ulteriormente supportare gli OPO Territoriali, la Federazione, con consulenza legale e informatica, sta predisponendo l'Atto di indirizzo sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini Regionali, Provinciali ed Interprovinciali della Professione di Ostetrica, già Regolamento, specificamente integrato per quanto previsto dall'art. 9, per le elezioni con modalità telematiche. Il suddetto Atto di indirizzo, approvato dal Comitato Centrale, in autonomia, potrà essere adottato da ciascun Ordine recependo lo stesso con formale atto deliberativo del Consiglio Direttivo dandone comunicazione alla Federazione.

- Il Decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 DI Ristori (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia), all'art. 31¹ prevede che le elezioni potranno essere rinviate di novanta giorni a causa della pandemia e con invito a organizzare il voto on line.
- che alla luce di tutto quanto qui sopra rilevato le procedure elettorali per il rinnovo del nostro un OPO interprovinciale con modalità in presenza, in una qualsiasi delle date previste per la prima, la seconda e la terza convocazione, appare improponibile poiché si andrebbe ad incidere in modo negativo sul principio di democraticità vista l'impossibilità di alcuni soggetti di partecipare in ragione del divieto di spostamento e suscettibile di esporre altrettanto gravemente a rischio la salute dei membri dell'assemblea medesima e di tutti coloro che sono chiamati ad assicurarne lo svolgimento.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

- di **SOSPENDERE l'Assemblea Elettiva** per il rinnovo, ai sensi della Legge 3/2018, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Ordine di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza e Brianza per il quadriennio 2021-2024;
- la **sospensione immediata dell'efficacia della comunicazione prot 230/2020 del 26 ottobre 2020 Convocazione assemblea elettiva rinnovo Organi direttivi** per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Ordine della professione di Ostetrica interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza e Brianza per il quadriennio 2021-2024
- di pubblicare sul sito web istituzionale <https://app.ostetriche-bgclomimb.it> il presente atto e gli allegati, quale parte integrale e sostanziale.

Il Segretario
Chiara Maria Grossi

Il Presidente
Nadia Rovelli

Addì 12 novembre 2020

¹ DI Ristori: art. 31 del decreto legge n.137 del 28 ottobre 2020:

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto